

Facoltà di Giurisprudenza

A.A. 2016/2017

Cattedra di diritto processuale penale (Prof.ssa Del Coco)

Seminari II semestre

A cura di:

Avv. Giancarlo Ascanio



La disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Problematiche connesse alla introduzione del sistema di captazione informatica (c.d. Trojan di Stato).

Tematica sensibile

✓ tipologia di indagine particolarmente invasiva

Tematica sensibile

✓ tipologia di indagine particolarmente invasiva

✓tipologia di indagine particolarmente costosa


Tematica sensibile

✓ tipologia di indagine particolarmente invasiva

✓tipologia di indagine particolarmente costosa

✓ tipologia di indagine alla quale stanno affiancandosi nuove tecnologie (vd trojan di stato) ancora prive di una esatta regolamentazione

Libro III – Titolo III c.p.p. "Mezzi di ricerca della prova"



Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Strumenti procedurali finalizzati alla:

- ✓ Ricerca
- ✓ Individuazione
- ✓ Acquisizione

delle fonti di prova

prova

Artt. 244-271 c.p.p.

2016 I codici vigenti Aggiornato con le norme sulla depenalizzazione (Decreti n. 7 e n. 8 del 15/01/2016) **CODICE PENALE** E LEGGI COMPLEMENTARI a cura di Luigi alibrandi 44^aedizione

Mezzi di ricerca della Differenze dai mezzi di prova

- testimonianza
- esame
- confronto
- ricognizione
- esperimento giudiziale
- perizia
- documenti

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Differenze dai mezzi di prova (testimonianza, esame,confronto, ricognizione, esperimento giudiziale, perizia, documenti):

I. Il mezzo di ricerca della prova introduce nel procedimento un elemento probatorio che *preesiste* allo svolgersi del mezzo stesso

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Differenze dai mezzi di prova (testimonianza, esame, confronto, ri-cognizione, esperimento giudiziale, perizia, documenti):

I. Il mezzo di ricerca della prova introduce nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso I mezzi di prova contribuiscono invece a formare l'elemento di prova, direttamente utilizzabile dal Giudice

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Differenze dai mezzi di prova (testimonianza, esame, confronto, ri-cognizione, esperimento giudiziale, perizia, documenti):

- I. Il mezzo di ricerca della prova introduce nel procedimento un elemento di probatorio che *preesiste* allo svolgersi del mezzo stesso;
- II. I mezzi di ricerca della prova possono essere disposti oltre che dal Giudice, anche dal P.M. e dalla PG (es. perquisizioni);

I mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al Giudice del dibattimento o in sede di incidente probatorio

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Differenze dai mezzi di prova (testimonianza, esame, confronto, ri-cognizione, esperimento giudiziale, perizia, documenti):

- I. Il mezzo di ricerca della prova introduce nel procedimento un elemento di probatorio che *preesiste* allo svolgersi del mezzo stesso;
- II. I mezzi di ricerca della prova possono essere disposti oltre che dal Giudice, anche dal P.M. e dalla PG (es. perquisizioni)
- III. I mezzi di ricerca della prova sono di norma atti a "sorpresa" e non consentono di regola preventivo avviso al difensore quando compiuti in fase di indagini

I mezzi di prova sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio per la formazione della prova, nel dibattimento o nell'incidente probatorio

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.

CLASSIFICAZIONE

➤ Ispezioni (244 c.p.p.): finalità descrittiva



Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



- ➤ Ispezioni (244 c.p.p.): finalità descrittiva
- Perquisizioni (247 c.p.p.): finalità di ricerca

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



- ➤ Ispezioni (244 c.p.p.): finalità descrittiva
- Perquisizioni (247 c.p.p.): finalità di ricerca
- ➤ Sequestro probatorio (253 c.p.p.): finalità di "assicurazione" e "conservazione" del corpo del reato e delle corse pertinenti al reato

Mezzi di ricerca della prova

Artt. 244-271 c.p.p.



- ➤ Ispezioni (244 c.p.p.): finalità descrittiva
- > Perquisizioni (247 c.p.p.): finalità di ricerca
- Sequestro probatorio (253 c.p.p.): finalità di "assicurazione" e "conservazione" del corpo del reato e delle corse pertinenti al reato
- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (266 e ss c.p.p.): finalità di acquisizione di elementi probatori, mediante captazione di conversazioni private

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni



Definizione di intercettazione secondo dottrina e giurisprudenza

La captazione, ad opera di terzi, di comunicazioni o conversazioni riservate, mediante l'ascolto diretto e segreto, attuato con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici, idonei a superare le naturali capacità dei sensi

Caratteristiche dell'intercettazione

✓ Segretezza della conversazione oggetto di intercettazione

Caratteristiche dell'intercettazione

- ✓ Segretezza della conversazione oggetto di intercettazione
- √ Utilizzo strumenti di captazione

Caratteristiche dell'intercettazione

- ✓ Segretezza della conversazione oggetto di intercettazione
- √ Utilizzo strumenti di captazione
- √ Terzietà e clandestinità del captante



Oggetto delle intercettazioni



Conversazioni o comunicazioni telefoniche



Flussi di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente fra più sistemi



Conversazioni o comunicazioni tra presenti

Requisiti e Presupposti di applicabilità



Requisiti e Presupposti di applicabilità



In ossequio alla riserva di giurisdizione, le intercettazioni devono essere autorizzate dal Gip con decreto motivato (267 c.p.p.) su richiesta del P.M. che procede alle indagini

Requisiti e Presupposti di applicabilità



Nel rispetto della riserva di legge, il codice stabilisce i requisiti necessari per procedere ad intercettazione raggruppabili nelle seguenti categorie:

- ✓ Reati intercettabili
- ✓ Gravità indiziaria
- ✓ Termini di durata

Requisiti e Presupposti di applicabilità



DISTINZIONE

REATI COMUNI

REATI DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

✓ Reati intercettabili (266 c 1 c.p.p.)

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (¹), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; (2)
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; (3) f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (4).

✓ Reati intercettabili (266 c 1 c.p.p.)

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

- ✓ Reati intercettabili (266 c 1 c.p.p.)
- ✓ Requisiti probatori
- 1) Necessità che dagli atti risultino gravi indizi di reato (da valutare ai sensi del 203 c.p.p. le dichiarazioni degli informatori di p.g. non possono giovare ai fini della individuazione dei gravi indizi atti a giustificare il ricorso alla intercettazione L. 63/2001)

- ✓ Reati intercettabili (266 c 1 c.p.p.)
- ✓ Requisiti probatori
- Necessità che dagli atti risultino gravi indizi di reato (da valutare ai sensi del 203 c.p.p.);
- 2) L'intercettazione risulti <u>assolutamen-</u> <u>te indispensabile ai fini della</u> <u>prosecuzione delle indagini</u> (prova non acquisibile diversamente)

- ✓ Reati intercettabili (266 c 1 c.p.p.)
- ✓ Requisiti probatori
- ✓ Termini di durata

La durata dell'intercettazione non può superare i 15 giorni (eventualmente rinnovabile per altri 15 se permangono presupposti)

Normativa parzialmente derogativa che trae origine da d.l. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, successivamente modificato dall'art. 3-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 133 conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e da ultimo dall'art. 23 l. 1º marzo 2001, n. 63)



Ambito:

✓ Delitti di criminalità organizzata (secondo interpretazione S.S.U.U. 11 maggio 2005, n. 37501, Petrarca: fatti maturati in un contesto pluri personale, segnato da una stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati)

Ambito: ✓ Delitti di criminalità organizzata; ✓ Minaccia con mezzo del telefono;

Ambito:

- ✓ Delitti di criminalità organizzata;
- ✓ Minaccia con mezzo del telefono;
- ✓ Terrorismo anche internazionale;

Ambito:

- ✓ Delitti di criminalità organizzata;
- ✓ Minaccia con mezzo del telefono;
- ✓ Terrorismo anche internazionale;
- ✓ Delitti contro la libertà individuale (es tratta di persone e prostituzione minorile)



Requisiti probatori:

- ✓ <u>Sufficienti</u> (non gravi)indizi di reato
- ✓ <u>Necessarietà</u> (non indispensabilità) dell'intercettazione, per lo svolgimento delle indagini





Termini di durata:

- ✓ Non superiore ai 40 giorni
- ✓ Prorogabilità di ulteriori 20
- ✓ Come per altri reati, in caso di urgenza può provvedere PM , con provvedimento sottoposto a convalida del gip

Intercettazioni ambientali:

✓ Quelle nel domicilio privato sono consentite anche in assenza di sospetti circa lo svolgimento di attività criminose

Procedimento



Indicazioni procedurali 266 - 271 c.p.p.



INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI (Artt. 266-271 c.p.p.) SVILUPPO DELLE OPERAZIONI [2] RICHIESTA DEL P.M. (art. 267, comma 1, c.p.p.) DECRETO AUTORIZZATIVO DEL GIP (art. 267, comma 1, c.p.p.) assoluta indispensabilità gravi indizi di reato [3] dell'intercettazione ai fini sussistono della prosecuzione delle indagini DECRETO DI INTERCETTAZIONE DEL P.M. [4] (art. 267, comma 3, c.p.p.) indicante . durata (massimo 15 giorni) modalità delle operazioni [5] ANNOTAZIONE IN APPOSITO REGISTRO RISERVATO (art. 267, comma 5, c.p.p.) dei decreti di autorizzazione dei decreti di intercettazione ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (art. 268 c.p.p.) redazione dei verbali delle operazioni registrazione con trascrizione - anche sommaria delle comunicazioni intercettate del contenuto delle comunicazioni (art. 268, comma 1, c.p.p.) (art. 268, commi 1 e 2, c.p.p.) TRASMISSIONE IMMEDIATA AL P.M. (art. 268, comma 4, c.p.p.) dei verbali suddetti delle registrazioni suddette



Indicazioni procedurali 266 - 271 c.p.p.



Artt. 266-271 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

24

(segue)

LA TRASCRIZIONE [9] [10] integrale delle registrazioni La STAMPA in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche

DEPOSITATA LA TRASCRIZIONE



I DIFENSORI POSSONO (art. 268, comma 8, c.p.p.)

estrarre copia delle trascrizioni fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico

richiedere copia, su idoneo supporto, dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o richiedere copia della stampa di dette comunicazioni

- [1] Le intercettazioni possono essere: telefoniche (art. 266, comma 1, c.p.p.); di altre forme di telecomunicazione (art. 266, comma 1, c.p.p.); – tra presenti (art. 266, comma 2, c.p.p.); – informatiche o telematiche (art. 266-bis c.p.p.).
- [2] In relazione ai delitti di criminalità organizzata sono previste deroghe all'art. 267 c.p.p. dall'art. 13, l. 12 luglio 1991, n. 203 (v. Criminalità organizzata II). Detta disposizione si applica altresì:
 - nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 270-ter c.p. e di cui all'art. 407^{2, ktt. a), n. 4}, c.p.p.; v. art. 3^{1,} Terrorismo [2];
 - nei procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale (artt. 600 604), nonché dall'art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75 (*G.U.* n. 55 del 4 marzo 1958), Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui: v. art. 9, l. 11 agosto 2003, n. 228 (*G.U.* n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.
- [3] I reati per i quali è ammissibile l'intercettazione sono previsti dall'art. 266, comma 1, c.p.p.
- [4] Per i casi di urgenza, v. art. 267, comma 2, c.p.p.
- [5] Alle quali il p.m. procede, di regola, avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria: v. art. 267, comma 4, c.p.p.
- [6] Il giudice può autorizzare il p.m. a ritardare il deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari: v. art. 268, comma 5, c.p.p.
- [7] Salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
- [8] Allo stralcio il giudice può procedere anche d'ufficio e comunque il p.m. e i difensori hanno diritto di parteciparvi: v. art. 268, comma 6, c.p.p.
- [9] Per la trascrizione si osservano forme, modi e garanzie previsti per l'espletamento delle perizie (v. artt. 221 ss. c.p.p., nominando un trascrittore, fissando l'udienza per il conferimento dell'incarico e fissando un termine per il deposito della trascrizione).
- [10] La trascrizione è disposta su richiesta di parte dal g.i.p. o dal giudice del dibattimento e, una volta eseguita, trascrizioni e stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (v. art. 268, comma 7, c.p.p.).
- N.B. La durata delle intercettazioni può essere prorogata dal giudice: v. art. 267, commi 3 e 5, e 268, comma 4, c.p.p.

Utenze intercettabili



Utenze intercettabili






- ✓ Soggetti indagati
- ✓ Testimoni
- ✓ Soggetti estranei ai fatti allorquando destinatari di comunicazioni da indagati o testimoni









- ✓Intercettazioni eseguite fuori dai casi previsti dalla legge
 - 266 C.p.p. (reati e limiti pena)
 - 266 bis c.p.p. (com. Informatiche)
 - 295 comma 3 (latitante)





- ✓Intercettazioni eseguite fuori dai casi previsti dalla legge
- ✓Inosservanza delle procedure/requisiti previsti dall'art. 267 c.p.p.





- ✓Intercettazioni eseguite fuori dai casi previsti dalla legge
- ✓Inosservanza delle procedure/requisiti previsti dall'art. 267 c.p.p.
- ✓Inosservanza norme 268 c.p.p. (Mancata registrazione, mancata redazione verbale, operazioni effettuate fuori dai locali della Procura in assenza di motivazioni d'urgenza)
- ✓Intercettazioni illecite rif 240 c.p.p.



in presenza di esigenze di rilievo costituzionale

Inutilizzabilità derivante dalla violazione di una protezione assoluta del colloquio, per la qualità degli interlocutori o la pertinenza del suo oggetto (eventuale udienza stralcio risulterebbe antitetica rispetto alla ratio della tutela)

in presenza di esigenze di rilievo costituzionale



in presenza di esigenze di rilievo costituzionale

✓ Conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale (103 c.p.p.) – salvo che dette persone abbiano deposto sui fatti stessi o li abbiano divulgati

Sulla scorta della Corte Cost. 1/2013 il PM non deve depositare le intercettazioni ma chiedere a GIP la distruzione in segreto

> DELLA REPUBBLICA ITALIANA

in presenza di esigenze di rilievo costituzionale

✓ Conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale (103 c.p.p.) – salvo che dette persone abbiano deposto sui fatti stessi o li abbiano divulgati

✓ Conversazioni del Presidente della Repubblica (salve situazioni estreme)



in presenza di esigenze di rilievo costituzionale

- ✓ Conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale (103 c.p.p.) salvo che dette persone abbiano deposto sui fatti stessi o li abbiano divulgati
- ✓ Conversazioni del Presidente della Repubblica (salve situazioni estreme)
- ✓ Comunicazioni di appartenenti ai servizi segreti

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

in presenza di esigenze di rilievo costituzionale

- ✓ Conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale (103 c.p.p.) salvo che dette persone abbiano deposto sui fatti stessi o li abbiano divulgati
- ✓ Conversazioni del Presidente della Repubblica (salve situazioni estreme)
- ✓ Comunicazioni di appartenenti ai servizi segreti
- ✓ Parlamentari (L. 140/2003): dirette indirette o casuali.
 - •Se gip ritiene irrilevanti, ne decide distruzione in c.c.
 - •Se rilevanti, deve chiedere aut a Camera di appartenenza (NON NECESSARIA OVE NON DEBBA ESSERE UTILIZZATA CONTRO IL PARLAMENTARE COINVOLTO)

Il captatore informatico (o trojan di stato)



DEFINIZIONE

I "captatori informatici" sono software che, una volta installati (furtivamente) all'interno di un determinato sistema informatico obiettivo, consentono ad un centro remoto di comando di prenderne il controllo, sia in termini di download che in termini di upload di dati e informazioni di natura digitale.

Il software è costituito da <u>due moduli</u> principali:

- ✓ un programma server (programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo "bersaglio");
- ✓ un programma client: l'applicativo che il "pirata" usa per controllare il dispositivo infetto.

Modalita' d'intrusione

Da remoto:

In questo caso il collegamento tra client e server viene realizzato a distanza, attraverso l'invio, tramite la rete internet, di un c.d. virus trojan, cioè un programma ambiguo, dalla doppia faccia, costituito:

- ✓ da una componente nota all'utente (il quale installa il programma proprio per ottenere le funzionalità a lui familiari);
- ✓ e una componente non nota (il cavallo di Troia, appunto), rappresentata da quella parte del programma che cela un codice segreto in grado di creare un collegamento occulto tra il dispositivo su cui è installato il server ed il computer remoto di controllo.

Modalita' d'intrusione

Da vicino:

In questo caso il collegamento tra client e server viene realizzato intervenendo fisicamente a livello hardware sul dispositivo da controllare: l'intervento tecnico, in questo caso, consiste nell'inserimento, da parte del controllore, di una backdoor all'interno del dispositivo "bersaglio" in maniera del tutto simile a quanto avviene per l'installazione di una microspia finalizzata ad una intercettazione ambientale.



Aspetto tecnico-operativo

I programmi spia consentono di far copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatico "attenzionato".

In particolare, i software sono tecnicamente in grado di entrare in maniera occulta all'interno del dispositivo "bersaglio" al fine di estrapolarvi dati e informazioni che, una volta "copiati", vengono trasmessi, in tempo reale o ad intervalli prestabiliti, agli organi di investigazione, ad un indirizzo internet prestabilito, tramite la rete Internet, in modalità nascosta e protetta.

Ai nostri fini, più che di "captatore", bisognerebbe più specificatamente parlare di "copiatore informatico".


Aspetto tecnico-operativo

I programmi spia **consentono di monitorare il flusso di dati** che coinvolgono un determinato sistema informatico o telematico.

In particolare, se il dispositivo è collegato ad altri dispositivi attraverso una rete domestica o aziendale, o se, comunque, il computer è connesso ad internet, attraverso i software è possibile monitorare tutti i dati relativi alle sue comunicazioni con la rete medesima (ora e durata della connessioni, invio e ricezione di e-mail, chat, siti internet visitati, files scaricati, ecc.).

Con riferimento a tale tipologia di programma, sarebbe più corretto parlare di <u>"appostamento informatico"</u>.

Questioni tecnico-giuridiche



La questione della legittimità dei nuovi investigative tools e dei loro limiti viene solitamente affrontata in base ad uno schema logico-argomentativo, che consta di tre propedeutici livelli:

1° LIVELLO

Inquadramento giuridico strumento investigativo

Nella ricerca di un modello tipico in cui ricondurre le perquisizioni *on line si* deve adottare un canone ermeneutico di interpretazione tassativa.

Per diretto mandato costituzionale in queste ipotesi la norma processuale penale è volta a dare attuazione alla riserva di legge, ovvero a stabilire i "casi e modi" <u>attraverso cui i pubblici poteri possono attingere diritti altrimenti definiti inviolabili</u>: casi e modi insuscettibili, pertanto, di interpretazioni analogiche o estensive.

1° livello

Andando alla ricerca della tipicità, le perquisizioni *on line potrebbero essere* accostate e confrontate con:

- le ispezioni (artt. 244 e ss. c.p.p.)
- le perquisizioni (artt. 247 e ss. c.p.p.)
- le intercettazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.)

Confronto con ispezioni

Gli atti compiuti mediante captatore:

- ✓ risultano totalmente **estranei alla funzione denotativo-descrittiva**, tipica- mente statica, delle ispezioni;
- ✓ Esclusiva finalità di raccolta, anche prolungata nel tempo, di dati e informazioni di pertinenza dell'indagato, a sua insaputa.
- ✓ Sono atti ignoti, non conoscibili e non depositati, in relazione ai quali l'indagato non può esercitare diritti di difesa.

Confronto con perquisizioni

Gli atti compiuti mediante captatore

- ✓ Prescindono da **luogo fisico**
- ✓ Possono prescindere dalla ricerca del corpo del reato e/o delle cose pertinenti al reato e non sfociano necessariamente in un sequestro.
- ✓ Sono atti ignoti, non conoscibili e non depositati, in relazione ai quali l'indagato non può esercitare diritti di difesa (ed anzi le garanzie difensive previste per le perquisizioni tradizionali frusterebbero radicalmente gli scopi dell'atto)

Confronto con intercettazioni

Gli atti compiuti **mediante captatore**:

- ✓ Prescindono da comunicazioni tra presenti;
- ✓ Finalizzati a sistematica o periodica raccolta di dati presso il sistema informatico utilizzato dall'indagato (on line search) o attraverso la registrazione dei suoi movimenti sul web (on line surveillance)

2° livello



Caratteristiche prova atipica

- 1) <u>Idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti</u>: la prova atipica deve essere in concreto capace di fornire elementi attendibili e di permettere una valutazione sulla credibilità della fonte di prova;
- 2) <u>Rispetto della libertà morale della persona-fonte di prova</u>: la prova atipica deve lasciare integra la facoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli (si vuole garantire l'esclusione di influenze *ab extra sul processo* volitivo della persona)
- 3) Il <u>giudice provvede all'ammissione</u>, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

"Atipicità" del captatore informatico

Soluzione **positiva** sostenuta essenzialmente dalla giurisprudenza di legittimità, a seconda del caso sottoposto al proprio vaglio.

Soluzione **parzialmente condivisa** dalla dottrina, che – dato atto della atipicità del mezzo in esame - ha posto l'attenzione sulla necessità di verificare di volta in volta la legittimazione processuale dello stesso, a seconda dei diritti costituzionali compressi.

3° livello Garanzie Costituzionali

Libertà personale, domicilio e corrispondenza, ex artt. 13, 14 e 15 Cost.: riserva di legge e riserva di giurisdizione.

Nuovi diritti o "diritti di seconda generazione" (economici, sociali la cui copertura costituzionale viene individuata nell'ambito dell'art. 3 Cost.): solo riserva di giurisdizione

3° livello Garanzie Costituzionali

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Necessaria una legge ordinaria per consentire ingerenze dei pubblici poteri nella riservatezza della vita privata delle persone, nonostante l'art. 2 Cost. nulla dica a riguardo.

3° livello Garanzie Costituzionali

Sul "<u>livello minimo di garanzie</u>": <u>Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 1993.</u> "Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire norme di attuazione dei principi costituzionali, il livello minimo di garanzie [...] —che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti)- pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi,

3° livello Garanzie Costituzionali

... e Corte costituzionale, sentenza n. 281 del 1998.

In tema di acquisizione tabulati ha specificato che "il livello minimo di garanzie [...] risulta allo stato rispettato per l'aspetto specificatamente dedotto della autorizzazione del pubblico ministero all'acquisizione dei tabulati".

Tale "livello minimo di garanzie", chiarisce la Corte, consta di due fondamentali requisiti: un <u>requisito soggettivo</u>, consistente nella necessità che l'attività atipica sia stata preventivamente autorizzata attraverso un atto del pubblico ministero o del giudice; <u>un requisito oggettivo</u>, che si traduce <u>nell'obbligo che tale atto autorizzativo abbia un'adeguata motivazione</u> in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti attraverso lo strumento atipico di indagine.

Cassazione penale, sez. V, n. 16130/2002

La localizzazione a distanza di persone e cose rientra nell'ordinaria attività di controllo ed individuazione demandata alla polizia giudiziaria dagli art. 55, 347 e 370 c.p.p., anche attraverso i mezzi di ricerca della prova atipici.

Dette attività, seppure effettuate con tecnologie particolarmente avanzate e sofisticate, quale il sistema satellitare g.p.s., non necessitano di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria con decreto motivato, poiché non si tratta di intercettazioni di comunicazioni (telefoniche od ambientali) tra due o più persone e, perciò, non è necessario rispettare le modalità di cui agli arti. 266 - 271 c.p.p.

Cassazione penale, sez. V, n. 16130/2002

Eccezione della difesa

Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono "monitorati" e ricostruiti attraverso una attività di **rilevazione satellitare**.

Trattasi di una vera e propria attività di intercettazione, la quale deve essere, dunque, autorizzata dal GIP.

Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per la esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione era stata richiesta (edunque concessa) per l'attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati

Cassazione penale, sez. V, n. 16130/2002

Soluzione della Suprema Corte

"...il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad una attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone. Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione. Ad esso rimane estranea la attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazione che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti ecc. Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento. Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati"

Sentenza "Prisco" (Cass. S.U. 26975/2006):

la Suprema Corte aveva associato le videoriprese di comportamenti a contenuto non comunicativo alla atipicità dei mezzi di prova di cui all'art. 189 c.p.p., qualificando illecito lo strumento istruttorio innominato allorquando acquisito mediante la violazione di diritti di rango costituzionale effettuata oltre i limiti imposti.

Ecco perché, a detta della Corte, quando la videoripresa "fotografa" luoghi tali da ingenerare aspettativa di riservatezza in chi vi si intrattiene (priveé piuttosto che toilette di un locale pubblico), pur essendosi al di fuori delle stringenti guarentigie che tutelano la inviolabilità del privato domicilio non per questo l'attività investigativa può sfuggire alla riserva di giurisdizione, da leggersi nel provvedimento autorizzativo emesso dalla Autorità Giudiziaria.

Sentenza "Virruso" (Cass. Sez V 16556/2009):

È legittimo il decreto del pubblico ministero di acquisizione in copia, attraverso l'installazione di un captatore informatico, della documentazione informatica memorizzata nel "personal computer" in uso all'imputato e installato presso un ufficio pubblico, qualora il provvedimento abbia riguardato l'estrapolazione di dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella memoria del "personal computer" o che in futuro sarebbero stati memorizzati

Sentenza "Virruso" (Cass. Sez V 16556/2009):

Eccezione della difesa

Il decreto del P.M., pur autorizzando una mera acquisizione in copia di atti, avrebbe costituito di fatto la premessa per condurre un'attività di <u>intercettazione di comunicazioni informatiche</u> ai sensi dell'art. 266 bis e seg. c.p.p..

Invero, il decreto avrebbe disposto la registrazione non solo dei files esistenti, ma anche dei dati che sarebbero stati inseriti in futuro nel personal computer, in modo da acquisirli periodicamente.

Sentenza "Virruso" (Cass. Sez V 16556/2009):

Soluzione della Suprema Corte

I giudici di merito, viceversa, hanno, correttamente, chiarito che "per flusso di comunicazioni deve intendersi la trasmissione, il trasferimento, di presenza o a distanza, di informazioni da una fonte emittente ad un ricevente, da un soggetto ad altro, ossia il dialogo delle comunicazioni in corso all'interno di un sistema o tra più sistemi informatici o telematici (Cass. SS.UU. 23.2.2000 n. 6), non potendo ritenersi sufficiente l'elaborazione del pensiero e l'esternazione, anzichè mediante simboli grafici apposti su un supporto cartaceo, in un documento informatico realizzato mediante un sistema di videoscrittura ed in tal modo memorizzato".

Cass. Sez I 9416/2010):

Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di <u>un'attività di investigazione atipica</u> assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione

Cass. Sez I 9416/2010):

Eccezione della difesa

Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono "monitorati" e ricostruiti attraverso una attività di rilevazione satellitare.

Trattavasi (secondo difesa) di una vera e propria attività di intercettazione, la quale avrebbe dovuto essere, dunque, autorizzata dal GIP.

Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per la esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione risultava richiesta (e dunque concessa) per l'attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati.

Cass. Sez I 9416/2010):

Soluzione della Suprema Corte

"...il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad una attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone. Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione. Ad esso rimane estranea la attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazione che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti ecc.

Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento. Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati"

Cassazione penale, sez. VI, n. 27100/2015

Il decreto che autorizza intercettazioni per mezzo di captatore informatico deve individuare con precisione, <u>a pena di inutilizzabilità</u>, i luoghi nei quali può essere compiuto l'ascolto delle conversazioni tra

Presenti

("...il pubblico ministero, in relazione alle utenze telefoniche in uso ai coimputati Ma. R. e G.S., ha disposto sia l'intercettazione d'urgenza telematica,tramite agente intrusore (virus informatico), di tutto il traffico dati, in relazione agli apparecchi utilizzati dai predetti, sia di tutte le conversazioni tra presenti, mediante l'attivazione, attraverso il predetto virus, del microfono e della videocamera dei relativi Smartphone")

Cassazione penale, sez. VI, n. 27100/2015

Eccezione difesa

"...utilizzando il sistema del virus informatico sul telefono cellulare, le intercettazioni effettuate non sono soggette ad alcuna restrizione né temporale nè spaziale.

Il telefono cellulare è divenuto ormai oggetto che accompagna ogni nostro movimento ed è in grado, se utilizzato con finalità captatorie, di sottoporre l'individuo ad un indiscriminato controllo, non solo di tutta la sua vita privata ma anche dei soggetti che gli stanno vicino. L'intercettazione potrà dunque divenire ambientale e anche effettuarsi all'interno di un domicilio, poichè il telefono cellulare diviene un microfono e la sua telecamera una spia video"

Cassazione penale, sez. VI, n. 27100/2015

Soluzione Suprema Corte

Assumono rilievo le "due peculiarità tecniche che contraddistinguono le intercettazioni in disamina: l'attivazione, da remoto, del microfono e l'attivazione, sempre da remoto, della telecamera.

Muovendo dalla prima, occorre osservare che l'attivazione del microfono dà luogo ad un'intercettazione ambientale, onde occorre interrogarsi sulla legittimità della stessa.

Orbene, non sembra potersi dubitare che l'art. 266 c.p.p., comma 2, nel contemplare l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, si riferisca alla captazione di conversazioni che avvengano in un determinato luogo e non ovunque"

Cassazione penale, sez. VI, n. 27100/2015

Soluzione Suprema Corte

In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 15 della Costituzione "le norme che prevedono la possibilità di intercettare comunicazioni tra presenti sono di stretta interpretazione, ragion per cui non può considerarsi giuridicamente corretto attribuire alla norma codicistica una portata applicativa così ampia da includere la possibilità di una captazione esperibile ovunque il soggetto si sposti"

Sentenza "Scurato" (Cass. S.S.U.U. 26889/2016):

Ordinanza di rimessione

In materia di intercettazione telematica, tramite agente intrusore (virus informatico), che consenta l'apprensione delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un dispositivo elettronico (personal computer, tablet, smartphone), ovunque dette conversazioni si svolgano, perché l'attività di captazione segue tutti gli spostamenti nello spazio dell'utilizzatore dell'apparecchio, devono essere rimesse alle sezioni Unite le seguenti questioni:

- a) Se il decreto che dispone tale metodica di intercettazione debba indicare, a pena di inammissibilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
- b) se, in mancanza di tale indicazione, l'eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'art. 266, comma 2, c.p.p.;
- c) se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata

Sentenza "Scurato" (Cass. S.S.U.U. 26889/2016):

"Le intercettazioni di conversazioni tra presenti mediante acquisizione del controllo occulto, con «captatore informatico», di dispositivi elettronici portatili (quali smartphone, tablet, computer) in uso al soggetto intercettato, sono ammesse per i processi di criminalità organizzata per i quali, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, le intercettazioni nei luoghi di privata dimora sono ammesse senza limiti"

Sentenza "Scurato" (Cass. S.S.U.U. 26889/2016):

Punti salienti

La **necessità dell'indicazione di uno specifico luogo** - quale condizione di legittimità dell'intercettazione - non risulta inserita nè nell'art. 266, comma 2 (in cui, con riferimento all'intercettazione di comunicazioni tra presenti, vi è solo la previsione di una specifica condizione per la legittimità dell'intercettazione se effettuata in un luogo di privata dimora)..........

Sentenza "Scurato" (Cass. S.S.U.U. 26889/2016): Punti salienti

.... né nella giurisprudenza della Corte Edu secondo cui le garanzie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia delle intercettazioni riguardano la predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione, la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy, l'attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la definizione delle categorie di persone che possono essere interessate, i limiti di durata delle intercettazioni, la procedura da osservare per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti, la individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere distrutte (cfr., Corte eur. diritti dell'uomo 31 maggio 2005, Vetter c. Francia; 18 maggio 2010, Kennedy c. Regno unito)"

Conclusioni (De iure condendo)

















Captatore informatico consente:

- -di **catturare tutto il traffico dati** in arrivo o in partenza dal dispositivo "infettato" (navigazione e posta elettronica, sia web mali, che out look);
- -di **attivare il microfono** e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, **ovunque egli si trovi**;
- -di **mettere in funzione la web camera**, permettendo di carpire le immagini;
- -di **perquisire l'hard disk e di fare copia**, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatico preso di mira;
- -di decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot);
- di **sfuggire agli antivirus** in commercio.



In mancanza di una specifica norma di riferimento, ad oggi la giurisprudenza ha classificato questa tecnica investigativa come mezzo di ricerca della prova atipico, utilizzabile con un mero provvedimento motivato del Pubblico Ministero, senza alcun coinvolgimento del giudice per le indagini preliminari.



Elusione di garanzie difensive quali:

- conoscibilità dell'atto (250);
- assistenza del difensore (365);
- deposito dei verbali (366);
- adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione (247, co. 1-bis)

Inoltre.....



-l'attività dei tecnici <u>sfugge</u>, per sua natura, al controllo dell'autorità giudiziaria e della stessa p.g.;

-non è necessaria alcuna "collaborazione tecnica" ulteriore da parte del gestore telefonico, con la conseguenza che l'attività di *remote forensics* è totalmente nelle mani del tecnico ausiliario di p.g.

- Il captatore si **autodistrugge** con un comando, non lascia traccia ed è oltremodo complesso risalire a quando installato



Necessità di intervento legislativo che disciplini l'utilizzo del captatore come mezzo di ricerca della prova autonomo

...che auspicabilmente imponga:

- -Decreto autorizzativo gip
- -Verbalizzazione operazioni compiute
- -Conservazione File log
- -Deposito agli atti di indagine, del tipo di Trojan utilizzato
- -Successiva analisi del pc/supporto informatico ex art. 360 c.p.p.



Facoltà di Giurisprudenza

A.A. 2016/2017

Cattedra di diritto processuale penale (Prof.ssa Del Coco)

Seminari II semestre

A cura di:

Avv. Giancarlo Ascanio



...grazie a tutti per l'attenzione resto a disposizione per le Vs domande

